



36634/05

36634

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**SEZIONI UNITE PENALI**

Udienza

pubblica in

data 27/9/2005

SENTENZA N. 15

REGISTRO
GENERALE
18606/2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Paolo Fattori	Presidente
dott. Giorgio Lattanzi	Componente
dott. Aldo Grassi	Componente
dott. Giovanni De Roberto	Componente
dott. Antonio S. Agrò	Componente
dott. Francesco Marzano	Componente
dott. Secondo L. Carmenini	Componente
dott. Emilio G. Gironi	Componente
dott. Aniello Nappi	Componente rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

N.A.


n. in Senegal il

gg/mm/aa

avverso

la sentenza della Corte d'appello di Salerno depositata l'1 aprile 2005
Sentita la relazione svolta dal Componente dott. Aniello Nappi

Udite le conclusioni del P.M. dr. G. Palombarini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
udito il difensore avv. Aricò in sostituzione dell'avv. Agosto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.



Motivi della decisione

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di A.N. in ordine ai delitti di ricettazione e di detenzione per la vendita di cento compact disk riprodotti o duplicati abusivamente e privi del contrassegno SIAE.

Ricorre per cassazione l'imputato, che propone tre motivi d'impugnazione.

Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la prescrizione del reato meno grave, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dalla corte d'appello, non valse a interrompere il decorso del relativo termine l'emissione in data 31 luglio 2001 di un decreto di citazione a giudizio successivamente dichiarato nullo.

Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del decreto di citazione a giudizio, deducendo che l'avviso di conclusione delle indagini prescritto dall'art. 415 bis c.p.p. fu invalidamente notificato al difensore, cui non fu spedita la raccomandata prevista dall'art. 157 comma 3 c.p.p. dopo la consegna dell'atto al portiere dello stabile.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di accertare se i dischi sequestrati riproducessero effettivamente opere tutelate, mentre ai fini del delitto di ricettazione abbiano dato per presupposto che non avesse egli stesso contraffatto i dischi piuttosto che riceverli da altro contraffattore. In relazione a questo motivo il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite, essendo stato rilevato un contrasto di giurisprudenza.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che va riconosciuta anche agli atti viziati di nullità l'efficacia interruttiva del termine di prescrizione del reato, in quanto tali atti manifestano comunque "la persistenza nello Stato dell'interesse punitivo" (Cass., sez. V, 9 dicembre 1998, Verzelletti, m. 212435, Cass., sez. IV, 19 aprile 1996, Orsi, m. 205223).

Fondato è invece il secondo motivo del ricorso.

La corte d'appello, cui l'eccezione era stata già vanamente riproposta, ha escluso che si applichi alle notifiche non destinate all'imputato la disposizione dell'art. 157 comma 3 c.p.p., laddove ne prevede la conferma a mezzo raccomandata, quando

l'atto sia stato consegnato al portiere dello stabile in cui risiede il destinatario. E si è in effetti richiamata a una giurisprudenza di questa Corte, legata ancora alla disciplina dettata in proposito dal codice di procedura penale abrogato (Cass., sez. un., 21 giugno 1989, Russo, m. 182057, Cass., sez. VI, 29 maggio 1992, Ruggero, m. 192528).

Tuttavia questa interpretazione contraddice l'espressa previsione dell'art. 167 c.p.p., che estende l'applicabilità della norma anche alle notifiche destinate a persone diverse dall'imputato e, quindi, al difensore, come del resto si è più volte ribadito nella successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. III, 25 gennaio 2005, De Martino, m. 231120, Cass., sez. I, 30 marzo 1999, Miceli, m. 213379).

Sicché, essendo stata tempestivamente dedotta già in primo grado (udienza dell'11 maggio 2004), l'eccezione di nullità proposta anche con il ricorso per cassazione è ammissibile e fondata e impone l'annullamento anche della sentenza di primo grado.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso.

Roma, 27 settembre 2005

Il Presidente

P. P.

Il Componente relatore
(dr. Aniello Nappi)

[Handwritten signature]

SEZIONI UNITE PENALI

Depositato in Cancelleria

Il 11 OTT. 2005

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

